

Prot.1 W/LP/UI/CO ms - 12

Roma, 8 gennaio 2013

Gentile Sottosegretario,

com'è noto, l'art. 65 della legge n. 448/98 ha previsto la concessione da parte dei Comuni di un assegno in favore di nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con almeno tre figli di età inferiore a 18 anni, che risultino in possesso di un reddito non superiore ad un determinato valore calcolato mediante un indicatore della situazione economica (ISE); l'art. 80 c. 5 della L. 388/00 ha poi previsto l'estensione di tale beneficio ai nuclei familiari nei quali il richiedente sia cittadino di un paese facente parte dell'Unione Europea e sia residente nel territorio dello Stato.

Successivamente, l'art.11 – par. 1 e 4 della direttiva 109/2003 Ce relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ha previsto:

- che il “soggiornante di lungo periodo” goda dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale;
- che gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.

L'Italia ha recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/07 che, con l'art. 1 c. 1 lett. a) ha sostituito l'art. 9 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98), prevedendo al c. 12 lett. c) che il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo possa usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, salvo che sia diversamente disposto e che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero nel territorio nazionale.

Si riassumono qui di seguito le questioni evidenziate in sede giuridica:

- l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dall'art. 65 della l. 448/1998 possa rientrare fra le citate prestazioni, attesa la sua evidente finalità di garantire un ausilio economico alle famiglie numerose in situazione di forte disagio economico a garanzia di una assistenza alla genitorialità;
- il “divieto di discriminazione” in base alla nazionalità costituisce un principio fondamentale affermato dall'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che in applicazione di ciò, con la direttiva 109/2003 si è voluto introdurre




il principio secondo il quale il soggiornante di lungo periodo può godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sopra riportate (principio recepito dall'Italia come sopra evidenziato con D.Lgs n. 3/2007), e che sia pertanto inevitabile che la normativa nazionale precedente a tale decreto (L. 448/98 e

L. 388/2000) non abbia potuto considerare tale concetto di parità di trattamento al momento dell'approvazione;

- la locuzione "salvo che sia diversamente disposto" andrebbe quindi riferita a disposizioni di legge espressamente derogatrici, introdotte quindi in sede di recepimento o successivamente (vedi sentenza Corte di Giustizia europea, causa *Kamberaj c. Provincia autonoma di Bolzano* dd. 24 aprile 2012, causa C- 571/10) e che comunque non potrebbero riguardare prestazioni 'essenziali' secondo i criteri di riferimento di cui al considerando n. 13 alla direttiva;
- in caso di incompatibilità di una norma nazionale con una norma di diritto dell'Unione Europea di diretta ed immediata applicazione, quest'ultima deve prevalere, con conseguente disapplicazione della prima da parte delle autorità amministrative, inclusi gli Enti Locali;
- tale principio inerente ai rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale ha trovato riconoscimento fin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 389/1989 ed in quelle successive (C.Cost. 02/02/1990 n. 64 e C. Cost. 18.04/1991, n. 168);
- i cittadini stranieri stanno ricorrendo sempre più numerosi ai giudici di merito i quali danno loro sistematicamente ragione, condannando i Comuni e l'INPS alla corresponsione delle prestazioni di cui all'art. 65 della L. 448/1998 a cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno lungo e al pagamento delle spese processuali (ad es. Tribunale di Verona, ordinanza 17 ottobre 2012; Tribunale di Milano, ord. dd. 16 luglio 2012; Tribunale di Genova, ordinanza 24 settembre 2012; Tribunale di Tortona, ordinanza 22 settembre 2012).

Tutto ciò premesso, i Comuni si trovano tutt'oggi di fronte al dilemma se riconoscere la provvidenza anche ai cittadini noncomunitari "soggiornanti di lungo periodo", in assenza di formale direttiva del Ministero competente e rischiando eventuali responsabilità erariali, o negare la concessione basandosi sul mero dato testuale, pagando con ogni probabilità le spese legali di soccombenza per comportamento razzista e discriminatorio assunto in violazione della direttiva UE sopra citata.

Si chiede pertanto con cortese urgenza l'emanazione di una specifica direttiva di codesto Ministero che possa dare espressamente agli enti locali l'indicazione di attenersi scrupolosamente ai principi del pieno rispetto del diritto europeo e dell'esigenza di interpretare le norme di cui all'art. 65 l. n. 448/98 in combinato disposto con l'art. 9 del T.U. Immigrazione in maniera conforme al principio di parità di trattamento di cui all'art. 11 della direttiva n. 109/2003, con conseguente autorizzazione ad estendere la fruizione del beneficio anche ai cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE titolari del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti di cui all'art. 9 T.U. . Questo al fine di evitare che i Comuni incorrano nelle spese legali legate ad eventuali contenziosi in relazione ad azioni



giudiziarie anti-discriminazione promosse da cittadini stranieri ovvero, in caso di concessione del contributo, in possibili procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti per asseriti danni erariali.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

Graziano Delrio

Maria Cecilia Guerra
Sottosegretario di Stato
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

p.c.

Francesco Massicci
I.GE.SPE.S.
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale

Mauro Nori
Direttore Generale
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Cons. Marco De Giorgi
Direttore Generale
UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

LORO SEDE